

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1174

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CAON

Modifica all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in materia di destinazione di una quota dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione al finanziamento dell’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale

Presentata il 19 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! – L’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, prevedeva che « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l’editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell’emittenza televisiva locale e dell’emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l’utilizzazione di una parte non

inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone (...) ».

Tale normativa non è mai stata attuata e da allora il sistema radiotelevisivo locale è vissuto con finanziamenti « tampone », determinati anno per anno o al massimo con un respiro triennale.

Tuttavia, con la legge 26 ottobre 2016, n. 198, al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all’articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell’informazione, è stato incardinato nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, già istituito dall’articolo 1, comma 160, della legge

28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), in cui sono confluite anche le risorse relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.

La norma faceva seguito alla riforma del canone RAI prevista dalla medesima legge n. 208 del 2015 (commi 153 e seguenti), con la quale era stato previsto che il canone di abbonamento alla televisione fosse addebitato sulle fatture relative alle utenze elettriche.

Il citato comma 160 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 aveva quindi stabilito che «Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016» fossero destinate ad uno specifico Fondo, messo poi a regime dalla legge n. 198 del 2016.

Tuttavia la legge n. 198 del 2016 ha destinato al citato Fondo una quota delle maggiori entrate per il solo triennio 2016-2018, fino a un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Dall'analisi del bilancio dello Stato e delle sue proiezioni triennali risulta che le somme del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione si trovano sul

capitolo 2196 del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha una previsione di poco superiore a 116 milioni di euro per il 2018, di 179,315 milioni di euro per il 2019 e di 177,991 milioni di euro per il 2020.

Tuttavia, poiché nel Fondo confluiscono sia le risorse per l'emittenza che quelle per l'editoria, l'articolo 2 della legge n. 198 del 2016 ha previsto che con successivi provvedimenti delegati si sarebbe ridefinita la disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.

Tale delega non è stata esercitata, per cui i criteri di riparto tra le varie finalità sono rimasti aleatori, fatta salva la mera previsione che essi «tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale» (articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016).

La presente proposta di legge interviene su tale disciplina al fine di assicurare la stabilizzazione della quota del canone radiotelevisivo da destinare al Fondo, fissandola per gli anni successivi al 2018 nella misura di 125 milioni di euro l'anno, prevedendo altresì che in sede di riparto tale quota sia vincolata al finanziamento dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *c)*, le parole: « 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 »;

b) al comma 4, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fermo restando che un importo pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è destinato al finanziamento dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale ».



18PDL0028970